

mine e nei modi che dalla Commissione verranno stabiliti.

« Art. 6. Per l'ordine e la disciplina nelle sedute pubbliche, il presidente della Commissione avrà quegli stessi poteri dei quali è investito il presidente della Camera in virtù del regolamento.

« Art. 7. Se le circostanze lo richiederanno, la Commissione avrà facoltà di delegare atti speciali d'istruttoria ad uno o più dei suoi membri.

« Art. 8. Per la validità delle deliberazioni della Commissione, quando si tratterà delle conclusioni da presentare alla Camera, si richiederà la presenza almeno di sette dei suoi membri.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore per una dichiarazione.

SANMINIATELLI, relatore. L'articolo 9 del nostro progetto è concepito in modo che abbraccia, per salvare la continuazione del giudizio e delle operazioni della Commissione, abbraccia, dico, due casi, tanto il caso di proroga della Sessione parlamentare, quanto il caso della chiusura della Sessione medesima. Parve ad alcuni autorevoli membri di questa Camera, che ce ne vollero fare cortese, confidenziale comunicazione, che questo fosse un andare troppo oltre; che questo fosse quasi un attaccare la prerogativa reale riguardo alla chiusura delle Sessioni parlamentari; che questo fosse un contravvenire alle disposizioni dell'articolo 48 dello Statuto, secondo il quale nel periodo che intercede fra la chiusura e la riapertura di una Sessione parlamentare non si può riunire nè l'uno nè l'altro ramo del Parlamento. A noi è sembrato, e sembra ancora, diversamente. In primo luogo, perchè il disposto dell'articolo 48 dello Statuto parla di riunioni della Camera di questo e di quell'altro ramo del Parlamento, e perchè quello che soggiunge, relativamente agli atti di un ramo del Parlamento, in codesta parte non lo soggiunge se non per aggiungere una sanzione, la sola sanzione che il legislatore potesse dare alla proibizione delle riunioni di un ramo del Parlamento.

In altre parole, secondo il concetto nostro, quell'articolo dello Statuto non vuol dire altro senonchè nel periodo che intercede tra la chiusura e la riapertura delle Sessioni parlamentari la riunione di questo o di quel ramo del Parlamento non potranno essere tenute, e saranno nulle. Questo è il concetto della Commissione, e secondo questo concetto ci pareva di far cosa e legale e non esorbitante proponendo che non solamente nel caso di proroga, ma anche nel caso per lo meno probabile di chiusura della Camera il mandato a questa Commissione d'inchiesta che va a nominarsi dovesse avere (io credo e spero di no, ma noi dovevamo prevedere tutti i possibili) lunga durata, potesse continuare.

Ci pareva altresì conveniente questa proposta per ragioni che non sfuggiranno all'acume di nessuno di voi. Dopo i dubbi sollevati da alcuni, tornammo a

ponderare questo argomento, siamo ricorsi ai precedenti ed agli esempi del Parlamento inglese. Io debbo ricordare che in più di un'occasione, in Inghilterra si è dovuto fare la questione se durante la chiusura, e non ostante la medesima, anzi se anche non ostante lo scioglimento della Camera, pur nondimeno le accuse pendenti *ipso facto* dovessero reputarsi annullate.

So anch'io la differenza che passa fra accuse (*impeachment*) e le inchieste. Siamo noi stati i primi a dichiarare che un'inchiesta non è ancora un'accusa, benchè un'accusa possa derivarne come inevitabile conseguenza. E nemmeno dirò che dalla perseveranza degli atti di accusa alla perseveranza della deliberazione di un'inchiesta e degli atti suoi possa argomentarsi a maggioranza di ragione. Ma siccome la ragione legale di dubitare contro la perseveranza degli atti di accusa, cioè la cessazione del mandato per cessata potestà del mandante era la stessa, così la stessa sembra a noi che dovrebbe essere pel Parlamento nostro, nel caso nostro, la conclusione.

Bellissime sono, come ognuno di noi rammenterà, bellissime sono le discussioni che ebbero luogo nella Camera dei comuni in Inghilterra negli anni 1679, 1685, 1717 e 1791. L'opinione dei giuristi si pronunziò per la cessazione. Ma l'opinione degli uomini politici più eminenti, quali Pitt, Grenville, Burke, Fox, si pronunziò per la continuazione degli atti in corso, nonostante lo scioglimento del Parlamento. Questa conclusione fondata più che sopra ragioni di rigorosa legalità, di quella legalità che uccide (siamo noi giureconsulti che ve lo diciamo, onorevole Bonghi), fondata sopra considerazioni di convenienza politica aveva prevalso nel 1679, fu ritrattata nel Parlamento servile del 1685, ma e nel 1717 e nel 1791, nel caso della procedura contro il signor Warren Hastings, venne nuovamente abbracciata, ed è oggimai divenuta, per gli Inglesi, una conclusione sicura in questa materia.

Noi lo confessiamo francamente: noi giureconsulti non vorremmo che in questo conflitto possibile fra le prerogative del Parlamento e quelle della Corona, il Parlamento italiano si incamminasse per un sentiero diverso.

Nondimeno, signori, poichè la discussione che si susciterebbe su questo punto sarebbe amplissima, noi, prima assai dell'onorevole Peruzzi e dei suoi amici, abbiamo sentito e manifestato il desiderio che questa discussione, già inoltrata, non si protragga; ci siamo decisi a mutare la formola del nostro articolo, e la formola nuova sarebbe questa (*Bisbiglio a destra*):

« Art. 9. La Commissione procederà senza interruzione nell'adempimento del suo ufficio. Anche in caso di proroga della Sessione, la Commissione continuerà le sue operazioni. »

Ed abbiamo aggiunto, cogliendo l'opportunità: « terminate le quali farà stampare e distribuire la sua relazione cogli annessi atti e documenti. »